

Allegato B

Interventi (rif.to art. 4 nuova ordinanza)	Codice intervento	Riferimento normativo	Descrizione	Massimali di spesa (importi lordi)	Caratteristiche specifiche	Proposta ammissibilità	Note
SICUREZZA SISMICA	13-14-15	D.L. 34/2020, art. 119, comma 4-quater	Sisma bonus	96.000 € per singola u.i.*		SI	
EFFICIENZA ENERGETICA	1	D.L. 34/2020, art. 119, comma 1	Cappotto	50.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendenti 40.000 € per le prime 8 u.i. 30.000 € per ciascuna u.i. successiva		SI	
	2	D.L. 34/2020, art. 119, comma 1	Impianto centralizzato	30.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendenti 20.000 € per le prime 8 u.i. 15.000 € per ciascuna u.i. successiva		SI	
	19	D.L. 34/2020, art. 119, comma 5	Impianto fotovoltaico	Eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 48.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendente 48.000 € per le strutture pertinenziali (intese come parti comuni)	2.400 €/Kw 1.600 €/Kw	SI	max 5 kw/U.I.* o edificio indipendente; compatibilmente con il calcolo del fabbisogno tenuto conto dei coefficienti di contemporaneità / P.C.**
	20	D.L. 34/2020, art. 119, comma 6	Sistema di accumulo	Eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 48.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendente 48.000 € per le strutture pertinenziali (intese come parti comuni)	1.000 €/Kw	SI	max 10 Kw/U.I.* o edificio indipendente*; max doppio dei Kw dell'impianto fotovoltaico / P.C.**
	5	D.L. 63/2013, art. 14 e L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 347	Infissi + oscuranti	54.545,45 € per singola u.i.		SI/NO	oscuranti solo se presenti ante sisma
	6-7		Impianto termico	27.272,73 € per singola u.i.		SI	
	8		Impianto solare termico	54.545,45 € per singola u.i.		SI	
ELIMINAZIONE BARRIERE	32	D.L. 34/2020, art. 119, comma 2	Eliminazione barriere architettoniche	da ricomprendere fino ad un massimo di 96.000 entro il massimale calcolato per il sismabonus		SI	esclusivamente per interventi previsti dal TURP, ai sensi della L. 13/89
INTERVENTI NON AMMESSI	21	D.L. 34/2020, art. 119, comma 8	Colonnina di ricarica	2.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari 1.500 € per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine 1.000 € per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine		NO	
	9	D.L. 63/2013, art. 14 e L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 347	Schermature solari	54.545,45 € per singola u.i.		NO	
	12	In abbinamento agli altri interventi di efficientamento energetico (Interpello ADE n. 672/2021)	Building automation	13.636,36 € per singola u.i.	50 €/mq	NO	

* Per unità immobiliare (u.i.) si intende quella desumibile dai dati catastali, nei limiti di ammissibilità indicati dall'ADE e con esclusivo riferimento allo spazio convenzionale della quota eccedente il contributo sisma.

** Per parti comuni (P.C.) si intendono quelle indicate all'art. 1117 del codice civile

Per quanto attiene al calcolo del contributo, si applica la disciplina prevista dall'art. 41 del TURP che, ai commi 10 e 11, recita:

10. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base di mutate esigenze, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. Le opere aggiuntive derivanti dal frazionamento dell'immobile, asseverate dal professionista incaricato, sono in acollo al soggetto legittimato. L'Ufficio speciale, all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo ammettendo il minore tra il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma e il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.

11. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 10, per la determinazione del contributo viene ammesso il minore tra il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto e il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.